



*Roma, 9 novembre 2017*

*Gentile Spedizioniere Doganale,  
alleghiamo la Newsletter N° 13 del 9 novembre 2017.*

*Tra gli argomenti trattati:*

- *CDU – Avvio del sistema unionale delle “Customs Decisions” a partire dal 2 ottobre 2017.*
- *CDU – utilizzo del sistema unionale delle “Customs Decisions” per il rilascio di autorizzazioni al servizio regolare marittimo.*
- *Elenchi riepilogativi INTRASTAT – Modifiche operanti dal 1° gennaio 2018.*
- *OTELLO 2.0 – Obbligo di fatturazione in modalità elettronica per il tax free shopping.*
- *Nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU) e modalità per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale.*
- *Nuovi codici tributo per il versamento spontaneo dell’imposta sul valore aggiunto.*
- *National Maritime Single Window. Interoperabilità: Modalità di fruizione dei servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi PMIS e AIDA.*
- *Provvedimenti europei*

*Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali ([www.cnsd.it](http://www.cnsd.it).)*

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

**NEWSLETTER DI INFORMAZIONE  
PROFESSIONALE PER GLI  
SPEDIZIONIERI DOGANALI**a cura del Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali**Osservatorio**  
**Doganale****INDICE**

<b>Introduzione</b>	1
<b>Osservatorio Doganale</b>	
CDU – Avvio del sistema unionale delle “Customs Decisions” a partire dal 2 ottobre 2017.	2
CDU – utilizzo del sistema unionale delle “customs decisions” per il rilascio di autorizzazioni al servizio regolare marittimo.	3
Elenchi riepilogativi INTRASTAT – Modifiche operanti dal 1° gennaio 2018.	4
OTELLO 2.0 – Obbligo di fatturazione in modalità elettronica per il tax free shopping.	6
Nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU) e modalità per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale.	7
Nuovi codici tributo per il versamento spontaneo dell’imposta sul valore aggiunto.	8
National Maritime Single Window. Interoperabilità: Modalità di fruizione dei servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi PMIS e AIDA.	9
Provvedimenti Europei	11

**CDU – Avvio del sistema unionale delle “Customs Decisions” a partire dal 2 ottobre 2017.**

Con la nota Prot. 109580/RU del 29 settembre 2017, l’Agenzia delle Dogane, nel richiamare la nota prot. 104198/RU del 14/09/2017, con la quale annunciava la disponibilità sull’EU Trader Portal (TP) dal 2 ottobre p.v. dei servizi relativi al sistema “Customs Decisions”, invitando gli operatori interessati alla presentazione delle domande di decisione ad avviare le attività propedeutiche per l’accesso al TP in attesa delle istruzioni prodotte dai Servizi della Commissione, fornisce una serie di istruzioni operative per l’utilizzazione del nuovo sistema.

La nota ricorda che il Codice Doganale dell’Unione (CDU) ha stabilito regole generali per il processo autorizzativo e per la gestione delle decisioni relative all’applicazione della normativa doganale. Le decisioni doganali sono autorizzazioni concesse dall’autorità doganale competente sulla base delle richieste presentate dall’operatore economico. Il CDU, supportato dai relativi atti delegati (RD) ed esecutivi

(RE), stabilisce il principio che “tutti gli scambi di informazioni, ..., richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”.

A tale riguardo i servizi della Commissione hanno sviluppato il “Customs Decisions System” (CDS), da utilizzare, a partire dal 2 ottobre p.v., per la presentazione delle domande da parte dell'operatore economico e per il rilascio e la gestione delle relative decisioni.

Il sistema CDS è costituito dalle seguenti componenti:

- “EU Trader Portal” (TP), raggiungibile all'indirizzo <https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/>, attraverso cui l'operatore economico presenta le domande di decisione e segue il ciclo di vita della domanda e della connessa decisione (rilascio, diniego, richieste di integrazioni....) ;
- “Customs Decisions Management System (CDMS)”, accessibile unicamente dal personale doganale, attraverso cui gli uffici competenti dell'Agenzia centrali e territoriali gestiscono le domande e il ciclo di vita delle decisioni. Le decisioni oggi gestite dal CDS sono riportate in un allegato alla nota in commento (Allegato 1).

A partire dal 2 ottobre 2017, le domande di decisione di cui all'allegato 1 sono presentate dagli operatori economici esclusivamente in forma elettronica tramite il TP. Gli operatori economici interessati e gli uffici competenti devono monitorare rispettivamente TP e CDMS

in quanto la normativa che regola il processo delle decisioni prevede precisi vincoli temporali il cui mancato rispetto può comportare conseguenze sfavorevoli sia per gli operatori economici sia per gli uffici competenti.

L'Agenzia ricorda altresì che ai fini dell'accesso al che l'operatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido, delle credenziali per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) e delle autorizzazioni EU ai servizi elencati nella nota, per i quali si rimanda alla nota stessa ed ai relative allegati.

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



**CDU – utilizzo del sistema unionale delle “customs decisions” per il rilascio di autorizzazioni al servizio regolare marittimo.**

Con Comunicato del 26 ottobre 2017, l'Agenzia delle Dogane ricorda che dal 2 ottobre, la presentazione delle domande da parte degli operatori per il rilascio e la gestione delle relative decisioni avviene utilizzando il “Customs Decisions System” (CDS), in accordo con i principi espressi dal Codice Doganale



dell'Unione per il quale: "tutti gli scambi di informazioni, ..., richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici".

Nell'ambito delle decisioni emanate dall'autorità doganale per il tramite del CDS ricadono anche le autorizzazioni al Servizio Regolare di trasporto marittimo, che vanno dunque richieste per il tramite del sistema medesimo.

Poiché si è avuto modo di verificare, per quanto concerne le domande per le autorizzazioni in questione (RSS), un erroneo utilizzo del nuovo Sistema informatico unionale, l'Agenzia ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sui seguenti aspetti:

Le autorizzazioni al Servizio Regolare di trasporto marittimo (artt. 120, 121 e 122 del Regolamento Delegato UE n. 2446 del 28 luglio 2015 e agli artt. da 195 a 198 del Regolamento di esecuzione UE n. 2447 del 24 novembre 2015), sono richieste tramite il sistema unionale "Customs Decisions" solo nel caso di trasporti marittimi tra porti dell'Unione Europea.

L'autorità doganale competente al rilascio di detta autorizzazione è l'Ufficio Regimi Doganali e Traffici di Confine, codice IT922106.

Per le autorizzazioni al Servizio Regolare di trasporto marittimo tra porti nazionali resta, al momento, valida la procedura cartacea finora utilizzata, così come indicato nella circolare 176/D del 3 luglio 1998.



### **Elenchi riepilogativi INTRASTAT – Modifiche operanti dal 1° gennaio 2018.**

Con la nota Prot. 110586/RU del 9 ottobre 2017, l'Agenzia delle Dogane segnala l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito, del provvedimento prot. n.194409/2017 del 25 settembre 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e d'intesa con l'ISTAT, ha adottato misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Modelli INTRA), in attuazione dell'art 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, come modificato dall'art 13, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Detto provvedimento mira a semplificare e razionalizzare i flussi informativi relativi alle operazioni intra-unionali, con l'obiettivo di evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti IVA, sia pure mantenendo la qualità e la completezza dei dati - di interesse sia fiscale che statistico – dagli stessi forniti, così da garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni euro-unionali in materia di raccolta delle informazioni relative agli scambi intracomunitari di beni e servizi.

↪ Il Comunicato è disponibile al seguente [link](#)



In tale ottica, l'articolo 4, comma 1, lett. b), del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016 aveva già abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Dogane, degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, di cui al citato articolo 50, comma 6. Tuttavia, detto adempimento comunicativo è stato successivamente mantenuto in vigore sino al 31 dicembre 2017 in base all'articolo 13, comma 4-ter del citato D.L. n. 244/2016.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, non sarà pertanto più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Resta invece inalterato l'obbligo di presentazione, alla scadenza di rito, degli elenchi INTRA relativi all'ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l'obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodi di riferimento antecedenti.

A partire dal 1° gennaio 2018, ai fini fiscali, permarrà soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE, secondo la periodicità stabilita dall'articolo 2 del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010.

Ulteriori novità e semplificazioni di natura statistica previste dal provvedimento del 25 settembre in commento che si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 sono le seguenti:

Elenchi riepilogativi relativi all'acquisto di beni (Modello INTRA 2bis): ai soli fini statistici, la presentazione degli elenchi

riepilogativi relativi all'acquisto intracomunitario di beni resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti IVA per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Gli altri contribuenti assolvono l'obbligo mediante gli adempimenti comunicativi all'Agenzia delle Entrate di cui all'art 21 del D.L. n. 78/2010, ovvero di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n.127/2015.

Elenchi riepilogativi relativi all'acquisto di servizi (Modello INTRA 2 quater): ai soli fini statistici, la trasmissione degli elenchi riepilogativi dei servizi intracomunitari ricevuti resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Nell'ipotesi in cui tale soglia non venga raggiunta, l'obbligo viene assolto con gli adempimenti comunicativi all'Agenzia delle Entrate previsti dal citato articolo 21 del D.L. n. 78/2010, ovvero di cui all'art 1 del D. Lgs. n.127/2015.

Relativamente alla compilazione del campo "Codice Servizio", è inoltre prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).

Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1 bis): l'indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA è facoltativa per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con periodicità mensile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del D.M 22 febbraio 2010, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di



beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1 quater): ai fini della compilazione del campo "Codice Servizio", è prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



### **OTELLO 2.0 – Obbligo di fatturazione in modalità elettronica per il tax free shopping.**

Con la nota prot. 114938/RU del 10 ottobre 2017, l'Agenzia delle Dogane illustra il sistema OTELLO, già operante presso gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino, con il quale è stata avviata nel 2015 la digitalizzazione del processo relativo al tax free shopping. I benefici derivati dall'adozione del sistema in questione sono stati una maggior efficienza ed efficacia dei controlli, emersione di fenomeni fraudolenti,

riduzione delle code per ottenere il visto doganale.

Con l'art. 4 bis del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", convertito con Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, il Legislatore ha dato un ulteriore impulso al progetto, rendendo praticabile l'approccio "full digital" sin dall'emissione della fattura tax free, che dal 1° gennaio 2018 sarà trasmessa in modalità elettronica.

La norma citata prevede che le disposizioni attuative e le connesse semplificazioni procedurali siano adottate con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La normativa a sostegno di nuovi processi digitali, nel caso di specie la determinazione in parola, viene diramata a valle del ciclo di condivisione con tutti gli stakeholder, onde minimizzare i rischi connessi alla fase di implementazione che comporta sostanziali adeguamenti organizzativi in capo ai diversi stakeholder.

In sostanza, i dati delle fatture tax free trasmessi ad OTELLO sono automaticamente messi a disposizione dell'agenzia delle Entrate. Di conseguenza - con un solo invio - si assolvono anche gli adempimenti previsti da quest'ultima amministrazione.

Segue la descrizione delle modalità operative per la sperimentazione per le quali si rimanda al testo della nota.

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



### **Nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU) e modalità per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale.**

Con la nota prot. 120307/RU del 24 ottobre 2017, l'Agenzia delle Dogane, sciogliendo la riserva di cui alla nota n. 104198/RU del 14 settembre 2017, comunica che è ora possibile accedere al Portale Unico Dogane (PUD) per richiedere le autorizzazioni ai servizi tramite il MAU, utilizzando anche le credenziali SPID (SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale).

L'Agenzia precisa altresì che, nelle more del completamento degli ulteriori test di conformità in corso con i Servizi della Commissione per l'utilizzo delle credenziali SPID, per accedere al TP occorre essere abilitati al Servizio Telematico Doganale (STD).

Il monitoraggio delle richieste di assistenza e l'esame dei quesiti pervenuti hanno evidenziato tentativi falliti di utilizzo dei servizi erogati dal TP dovuti al mancato rispetto sia delle istruzioni diramate sia delle indicazioni contenute nella documentazione messa a disposizione della Commissione al link: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/customs-procedures/customs-decisions\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en).

Ulteriori specifiche contenute nella nota sono le seguenti:

- Il progetto unionale "Uniform User Management and Digital Signatures" (UUM&DS) si prefigge l'obiettivo di gestire con un'unica identità digitale l'accesso ai servizi unionali utilizzando le modalità nazionali di accesso.

- Il MAU soddisfa i requisiti unionali per l'accesso al TP nonché i requisiti stabiliti dal quadro normativo nazionale in materia di protezione dei dati personali.

- La nota rammenta altresì che la normativa nazionale obbliga a individuare univocamente la Persona Fisica che accede ai servizi e ad accertare che ne abbia titolo in forza del ruolo che svolge o direttamente o a seguito del conferimento di una delega. Con il MAU è stata introdotta la figura del "Gestore", Persona Fisica a cui l'operatore economico - che ha titolo ad utilizzare i servizi digitali - conferisce delega per l'attribuzione e la gestione delle autorizzazioni.

- Per conferire la suddetta delega l'operatore economico deve essere in possesso dell'identità digitale SPID o delle credenziali di accesso all'STD.

- Il "Gestore", ricevuta la delega, attribuisce le autorizzazioni ai vari servizi secondo le modalità specificate nella nota più volte richiamata. Possono accedere ai servizi del TP le sole PF così autorizzate.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota.

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



### **Nuovi codici tributo per il versamento spontaneo dell'imposta sul valore aggiunto.**

Con la risoluzione N. 133/E del 24 ottobre 2017, l'Agenzia delle Entrate ricorda che il comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, relativa ai depositi fiscali ai fini IVA, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ora stabilisce che, nei casi ivi previsti, per l'estrazione dei beni dal deposito IVA l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.

A tal fine, con la risoluzione n. 45/E del 7 aprile 2017 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento spontaneo dell'imposta in argomento.

Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto, degli interessi e delle relative sanzioni di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge n. 331/1993, a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, si istituiscono i seguenti codici tributo:

. "9974" denominato " Estrazione beni deposito IVA - Recupero dell'IVA dovuta e relativi interessi - art. 50-bis,

c. 6, D.L. n. 331/1993 e art. 2 D.M. 23/02/2017";

. "9975" denominato " Estrazione beni deposito IVA - Sanzione per omesso versamento IVA - art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento" (nel formato AAAA), dei dati riportati nell'atto emesso dall'ufficio.

↳ La risoluzione è disponibile al seguente [link](#)





### **National Maritime Single Window. Interoperabilità: Modalità di fruizione dei servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi PMIS e AIDA.**

Con Direttiva prot. 136161 del 2 novembre 2017 diramata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto viene reso noto che a seguito della emanazione della Direttiva 2010/65/UE, che mira a semplificare e armonizzare le procedure amministrative applicate al trasporto marittimo attraverso l'istituzione dell'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni, nonché attraverso la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione per le navi in arrivo e in partenza dai porti dell'Unione europea (UE). La Direttiva in questione, recepita in Italia con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - art. 8 commi da 10 a 17 (convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n.221), ha istituito il National Maritime Single Window. L'attuazione di tale Direttiva comporta la necessità di implementare dei servizi di cooperazione applicativa, volti ad attivare l'interoperabilità del sistema PMIS (Port Management Information System, ossia l'interfaccia unica nazionale per l'invio delle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza dai porti italiani), con i sistemi delle altre pubbliche amministrazioni nazionali coinvolte nella

gestione delle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza presso i porti italiani.

Nell'ambito del tavolo tecnico per il coordinamento delle iniziative volte alla semplificazione del ciclo di import-export, al fine di dar seguito al percorso di digitalizzazione e di integrazione dei processi amministrativi con l'Agenzia delle Dogane (già avviato con lo sdoganamento in mare), sono state sviluppate apposite funzionalità aderenti agli schemi previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che facilitano lo svolgimento di alcuni adempimenti amministrativi da parte dell'utenza portuale.

Nello specifico, grazie alla definizione del Visit\_ID (metadato generato automaticamente dal sistema PMIS nei porti in cui è installato ovvero rilasciato dai Comandi dei porti in cui lo stesso non è ancora attivo, che rappresenta l'identificativo univoco nazionale della sosta nave, ottenuto aggregando il Locode del porto di scalo, l'anno di riferimento e il numero progressivo della sosta nave nel porto di scalo), è stato possibile attivare dei servizi di interoperabilità tra il sistema PMIS e il sistema AIDA che, in modalità macchina-macchina (M2M), consentono ai soggetti, ex articolo 179 del Codice della Navigazione, tenuti a far pervenire il formulario IMO FAL 2 di poterne disporre all'interno del sistema PMIS2 (maschera A/S dichiarazione di arrivo sezione "allegati") e dopo averne valutato e verificato la completezza, inoltrarlo all'Autorità Marittima, unitamente agli altri formulari IMO FAL, laddove richiesto.

Qualora il sistema non dovesse rendere disponibile il formulario in questione ovvero fosse necessario modificarne o aggiornarne i contenuti, anche dopo il suo inoltro, i medesimi soggetti potranno continuare a far pervenire le



informazioni richieste con le modalità fino ad oggi adottate.

La Direttiva segnala che l'errata indicazione del Visit\_ID nel sistema AIDA pregiudica lo scambio dei dati tra i due sistemi con conseguente mancata disponibilità del FAL 2 nel PMIS. La suindicata funzionalità sarà disponibile, in via sperimentale, al fine di testare l'operatività dell'infrastruttura tecnologica, presso i porti dotati del sistema PMIS a far data dal 5 novembre p.v.

↳ L'elenco dei porti in questione è disponibile al seguente [link](#)



# Provvedimenti Europei

*In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.*

- EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:
- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

• **Nella GU UE L 271 del 20.10.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1915 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1915&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1916 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 ottobre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1916&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1917 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che



formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino al 9 ottobre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1917&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1918 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 ottobre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1918&from=IT>

- La Decisione n. 1/2017 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 2 ottobre 2017, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell'Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1923&from=IT>

- La Decisione n. 2/2017 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 2 ottobre 2017, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1924&from=IT>

• **Nella GU UE C 353 del 20.10.2017 è stato pubblicato:**

- L'Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1020\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1020(01)&from=IT)



• **Nella GU UE C 356 del 21.10.2017 sono state pubblicate:**

- La Rettifica dell'avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese (GU C 264 dell'11.8.2017)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0811\(09\)R\(03\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0811(09)R(03)&from=IT)

- La Rettifica dell'avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una società soggetta all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione (GU C 204 del 28.6.2017)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0628\(02\)R\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0628(02)R(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 273 del 24.10.2017 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1932&from=IT>

• **Nella GU UE L 274 del 24.10.2017 sono stati pubblicati:**

- La Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1913&from=IT>

- L'Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli



[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1024\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1024(02)&from=IT)

• **Nella GU UE C 361 del 25.10.2017 è stato pubblicato:**

- L'Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1025\(03\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1025(03)&from=IT)

• **Nella GU UE C 362 del 26.10.2017 è stato pubblicato:**

- L'Avviso (2017/C 362/04) di imminente scadenza di alcune misure antidumping

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1957&from=IT>

• **Nella GU UE L 277 del 27.10.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1957 della Commissione, del 26 ottobre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Kosovo

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1598&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1958 della Commissione, del 26 ottobre 2017, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2017

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1958&from=IT>

• **Nella GU UE L 279 del 28.10.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1964 della Commissione, del 17 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto



riguarda determinate norme relative alle scadenze e alle comunicazioni dei quantitativi oggetto di titoli nel settore del riso

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1964&from=IT>

- Il Regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione, del 17 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da comunicare per i titoli nel settore del riso

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1965&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 della Commissione, del 27 ottobre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 per quanto riguarda la trasmissione delle richieste di assistenza e il seguito dato a tali richieste

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1966&from=IT>

• **Nella GU UE L 281 del 31.10.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1971 della Commissione, del 26 ottobre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1971&from=IT>

- La Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341R\(03\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341R(03)&from=IT)

- Nella GU UE L 282 del 31.10.2017 è stato pubblicato:



- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1925&from=IT>

• **Nella GU UE C 370 del 31.10.2017 sono state pubblicate:**

- Modifiche alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (2017/C 370/02)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1031\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1031(01)&from=IT)

- Modifiche alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (2017/C 370/03)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1031\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1031(02)&from=IT)

• **Nella GU UE L 285 del 1.11.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1977 della Commissione, del 26 ottobre 2017, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1977&from=IT>

- Il Regolamento (UE) 2017/1979 della Commissione, del 31 ottobre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda gli echinodermi raccolti fuori dalle zone di produzione classificate

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1979&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di





calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1982&from=IT>

• **Nella GU UE L 287 del 4.11.2017 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1983 della Commissione, del 27 ottobre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1983&from=IT>

• **Nella GU UE L 288 del 7.11.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1993&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione, del 6 novembre 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, allo scopo di determinare la possibilità di concedere



un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1994&from=IT>